



Bruxelles, 8.6.2022
COM(2022) 263 final

2022/0177 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel 1994 la Polonia, la Cina, il Giappone, la Repubblica di Corea, la Russia e gli Stati Uniti hanno firmato la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering ("convenzione"). La convenzione ha le finalità seguenti: i) istituire un regime internazionale per la conservazione, la gestione e l'utilizzo ottimale delle risorse di merluzzo nella zona della convenzione; ii) ripristinare e mantenere le risorse di merluzzo nel Mare di Bering a livelli che ne consentiranno il rendimento massimo sostenibile; iii) collaborare nella raccolta e nell'esame di dati concernenti il merluzzo e le altre risorse biologiche marine nel Mare di Bering; e iv) costituire, se le parti sono d'accordo, una sede in cui valutare l'opportunità di istituire le misure che possano risultare necessarie in futuro per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine diverse dal merluzzo presenti nella zona della convenzione.

Le attività di pesca commerciale nella zona della convenzione, che hanno raggiunto l'apice nel 1989 con catture fino a 1 447 600 tonnellate/anno, sono chiuse dal 1993 (moratoria). Il mantenimento della moratoria è avvalorato dalle prove scientifiche che hanno costantemente indicato una ricostituzione estremamente lenta degli stock di merluzzo. Tuttavia la pesca commerciale continua nelle zone economiche esclusive degli Stati Uniti e della Russia.

La partecipazione dell'Unione europea alla convenzione

La Polonia è parte contraente di tale organizzazione dal 1994. In seguito all'adesione della Polonia all'UE nel 2004 la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering dovevano essere gestite dall'UE, in forza dell'articolo 6, paragrafo 9, punto 1, dell'atto di adesione. Tuttavia il testo della convenzione prevede attualmente solo l'adesione di Stati. Sarebbe pertanto necessario modificarlo per consentire all'UE di diventare parte contraente in quanto organizzazione regionale di integrazione economica. Una decisione del Consiglio ha autorizzato la Repubblica di Polonia a negoziare, nell'interesse dell'Unione europea, una modifica della convenzione che consenta la partecipazione dell'Unione europea in quanto parte a pieno titolo della convenzione. A tal fine la Repubblica di Polonia ha proposto una modifica della convenzione per consentire la partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica e l'adesione dell'Unione europea alla convenzione. Nell'ottobre 2016 la Repubblica di Polonia ha proposto la modifica della convenzione al depositario della convenzione, che ha trasmesso a sua volta la modifica alle parti contraenti nel 2017.

Le implicazioni dell'adesione dell'UE

Le implicazioni della partecipazione dell'UE alla convenzione sono limitate, dato che l'adesione non richiede contributi di bilancio (l'organizzazione non dispone di un segretariato) e che la moratoria dovrebbe proseguire nel prossimo futuro. Tuttavia, se la zona dovesse essere riaperta alle attività di pesca, l'UE avrebbe il ruolo di promuovere in questa organizzazione internazionale i principi e le norme della politica comune della pesca, in particolare l'adozione di misure di gestione fondate sulle migliori conoscenze scientifiche.

L'interesse dell'UE a partecipare alla convenzione deriva principalmente dalla sua responsabilità di garantire la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine all'interno e al di fuori dell'UE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Per organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) si intendono: organizzazioni internazionali di paesi (alcuni dei quali costieri); organizzazioni regionali di integrazione economica, ad esempio l'UE; ed entità di pesca che hanno interessi di pesca in una determinata zona. Alcune ORGP si occupano di tutti gli stock ittici di una determinata zona, mentre altre gestiscono specie altamente migratorie, in particolare il tonno, all'interno di vaste aree geografiche. Sebbene alcune abbiano un ruolo puramente consultivo, le ORGP svolgono per la maggior parte funzioni di gestione riguardanti la fissazione dei limiti di cattura e di sforzo di pesca e la definizione delle misure tecniche e degli obblighi di controllo.

In linea con la comunicazione della Commissione "Partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali per la pesca (ORP)"¹ e conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca² e alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca³, l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, svolge un ruolo attivo all'interno di sei organizzazioni per la pesca del tonno e di 11 organizzazioni per la pesca di specie diverse dal tonno.

La comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea dal titolo "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"⁴ e le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 promuovono misure volte a sostenere e ad aumentare l'efficacia delle ORGP e, se del caso, migliorarne la governance. Si tratta di un aspetto centrale dell'azione dell'UE in questi consessi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'adesione dell'UE alla Convenzione è pienamente coerente con le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2020 relative alla comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030"⁵.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta di decisione del Consiglio si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sull'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

¹ COM(1999) 613 def. dell'8.12.1999.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 definitivo del 13.7.2011.

⁴ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

⁵ COM(2020) 380 final del 20.5.2020.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente decisione è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione, previa approvazione del Parlamento europeo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ("Unione") è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982², che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.
- (2) L'Unione è anche parte contraente dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori³.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca. I poteri così conferiti all'Unione sul piano interno le attribuiscono inoltre il potere di collaborare nell'ambito di organizzazioni internazionali, anche nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (4) La Repubblica di Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering ("convenzione"). L'Unione non è parte di tale convenzione. In virtù dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

³ Decisione 1998/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea⁴ dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dai nuovi Stati membri con paesi terzi devono essere gestiti dall'Unione. Tutte le decisioni adottate nel quadro di detta convenzione dovrebbero essere recepite nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

- (5) È nell'interesse dell'Unione svolgere un ruolo attivo nell'attuazione della convenzione. Tale linea d'azione promuoverà inoltre la coerenza nell'approccio di conservazione dell'Unione in tutti gli oceani e rafforzerà il suo impegno per la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca a livello mondiale.
- (6) Una decisione del Consiglio⁵ ha autorizzato la Repubblica di Polonia a negoziare, nell'interesse dell'Unione europea, una modifica della convenzione che consenta la partecipazione dell'Unione europea in quanto parte a pieno titolo della convenzione. A tal fine la Repubblica di Polonia doveva proporre una modifica della convenzione per consentire la partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica e l'adesione dell'Unione europea alla convenzione.
- (7) Nell'ottobre 2016 la Repubblica di Polonia ha proposto la suddetta modifica della convenzione al depositario della convenzione.
- (8) È pertanto opportuno autorizzare la Repubblica di Polonia a ratificare la modifica della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Polonia è autorizzata a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica dell'articolo XVI.4 della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering che consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica di diventare parti di tale convenzione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

⁴ Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17).

⁵ Decisione AGRIFISH del Consiglio, dell'11 aprile 2016, n. 7277/16 (non pubblicata).